



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA TERZA

SERVIZIO (cod. 3Q.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 20-02-2015

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE QUALIFICHE DEI PERCORSI SULL'ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE -IEFP**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONIO PERRINO

Campobasso, 20-02-2015

ALLEGATI | N. 1

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTA la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato nella definizione dei LEP;
- VISTA la Legge n. 40 del 2 aprile 2007 che all'art. 13 indica il criterio per la distinzione tra "istruzione" e "istruzione e formazione professionale": ".....in sostanza spetta allo Stato la competenza relativa ai percorsi di istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di un diploma, mentre sono di competenza delle Regioni percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica (professionale) nonché gli altri percorsi post qualifica post diploma non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio del sistema dell'istruzione (quindi certificazioni IFTS, ITS);
- PREMESSO che con D.G.R. n. 83 del 14 febbraio 2011, integrata con D.G.R. n. 431 del 14 giugno 2011, si è recepita l'Intesa in Conferenza Unificata 29 aprile 2010 che ha definitivamente messo a regime il nuovo ordinamento di leFP (Istruzione e Formazione Professionale) con l'individuazione delle 21 Qualifiche Professionali e l'Intesa del 16 dicembre 2010 riguardante "L'adozione delle Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione professionale a norma dell'art.13 comma quinquies del D.L. 31.1.2007, convertito in L. 40/2007";
- VISTE le norme nazionali che riguardano:
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53" e che l'intero sistema di leFP rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005;
 - l'Accordo del 27/07/2011 siglato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Accordo ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera d) e comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011. Nonché l'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

-l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle " Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";

-il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

TENUTO CONTO che si è concluso il primo triennio di messa a regime del sistema di leFP, previsto, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011/2012 e si sono conclusi, sia nel sistema della formazione professionale regionale sia negli Istituti Professionali di Stato che erogano i percorsi triennali di leFP in regime di sussidiarietà integrativa, gli esami di qualifica con il nuovo ordinamento;

VISTA la DGR n.355 del 28 Luglio 2014 concernente: "Linee guida per la realizzazione dei percorsi e degli esami relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";

CONSIDERATO altresì che compete alla Regione, il rilascio del diploma di qualifica, con riferimento della figura professionale a completamento dei percorsi formativi triennali e quadriennali, svolti presso le Istituzioni formative accreditate dalla Regione Molise e presso gli Istituti Professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa;

RITENUTO necessario, classificare in maniera univoca tutti i diplomi derivanti dagli esami finali triennali e quadriennali, quali quello di operatore e di tecnico, in riferimento alle specifiche annualità e per le rispettive strutture formative, si rende necessario la definizione di un "Data Set" mediante l'istituzione del registro dei diplomi di qualifica dei percorsi di leFP;

Tale "registro" conterrà le informazioni presenti nell'allegato "Mod.OF12", parte integrante e sostanziale del presente atto, e sarà alimentato dalle strutture formative che hanno in essere gli allievi che frequentano i percorsi formativi. Il medesimo dovrà essere inoltrato alla Regione Molise al Servizio "Sistema Integrato dell'Istruzione e Formazione Professionale", prima di richiedere il diploma di qualifica;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di istituire il registro degli attestati di qualifica conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), sia per il triennio che per il quadriennio, contenente le informazioni presenti nell'allegato "Mod.OF12" che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di indicare, come completamento della fonte di dati sulla

anagrafe regionale sul diritto dovere all'istruzione, il registro delle qualifiche professionali degli allievi in leFP, che sarà compilato in ogni sua parte, dalle strutture formative interessate secondo il modello "Mod.OF12";

- di disporre la pubblicazione sul BURM, per la parte relativa al solo oggetto, della presente determinazione.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82